



**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 37
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: autorizzazione al Parco Naturale Adamello Brenta a realizzare i lavori di "Recupero dell'area pascolo e riqualificazione delle aree parcheggio in località Vallesinella".

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **SEDICI** del mese di **MARZO** alle ore **16:30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocato il Comitato Amministrativo.

Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino **PRESIDENTE**
Castellani Gioachino
Ballardini Elio
Ballardini Enzo
Simoni Bruno

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

Sono assenti i signori: (giustificato)

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: autorizzazione al Parco Naturale Adamello Brenta a realizzare i lavori di “Recupero dell’area pascolo e riqualificazione delle aree parcheggio in località Vallesinella”.

L’Assemblea Generale, con deliberazione n. 6/2016 del 26 maggio 2016, ha approvato la convenzione con il Parco Naturale Adamello Brenta per la gestione del parcheggio in località Vallesinella per il periodo dall’1 giugno al 30 settembre nel quinquennio 2016 – 2020. Detta convenzione è stata stipulata il 30 maggio 2016

Successivamente, il Comitato Amministrativo, con deliberazione n. 207/2016 del 3 novembre 2016, ha approvato l’ipotesi progettuale preliminare di spostamento del parcheggio di Vallesinella e ripristino a verde della zona pascoliva, elaborata dal P.N.A.B., illustrata nel corso di un sopralluogo congiunto effettuato il 13 settembre 2016 e riportata in una planimetria preliminare di progetto (prot. 2410/2016). I presupposti sulla base dei quali era stata sviluppata detta soluzione progettuale, espressamente indicati nel verbale del sopralluogo di cui sopra (prot. 2410/2016), sono di seguito elencati:

- eliminare la presenza di veicoli in sosta nell’area aperta dell’ex pascolo di Malga Vallesinella;
- ripristinare il pascolo al suo stato iniziale;
- riorganizzare la collocazione dei posti macchina in area delocalizzata mitigandone l’inserimento paesaggistico;
- garantire un numero minimo di posti auto che non scenda sotto i centotrenta e verosimilmente come la capienza attuale;
- organizzare le aree in modo da facilitare le operazioni di gestione dei flussi veicolari e della mobilità (area di bigliettazione, punto info, sosta e controllo dei veicoli in uscita, area manovra mezzi di trasporto collettivo navetta/trenino);
- collocazione dei veicoli di servizio e aventi diritto (personale e clienti dell’albergo, regolieri).

Peraltro, l’autorizzazione di cui alla deliberazione n. 207/2016 sopra citata è stata subordinata alle prescrizioni di seguito elencate, al fine di tutelare gli interessi della Comunità delle Regole, proprietaria dell’area sulla quale è prevista la realizzazione dell’opera (p.f. 34/1, 34/2, 35/1 e 35/2 C.C. Ragoli II), anche in previsione di futuri interventi di miglioramento ambientale di Vallesinella:

- a) ampliamento dell’attuale parcheggio ad ovest dell’Albergo Vallesinella, in modo da disporre di ulteriori quindici posti macchina complessivi destinati al personale e ai fruitori della struttura;
- b) spostamento verso sud del tratto di strada compreso tra l’Albergo Vallesinella e l’inizio della strada forestale “Vallesinella”, ossia passando tra la nuova area di parcheggio e quella oggetto di ripristino a verde fino all’edificio di Malga Vallesinella, e prosecuzione in direzione nord fino alla strada forestale “Vallesinella”, il tutto al fine di diminuire la pendenza media della strada;
- c) realizzazione dell’intero tratto di strada di cui sopra (compreso il primo tornante della strada forestale “Vallesinella”) con fondo in selciato o calcestruzzo, in modo da agevolare il transito di mezzi pesanti per il trasporto del legname;
- d) spostamento dell’area di parcheggio riservata ai regolieri ad est dell’edificio di Malga Vallesinella;
- e) individuazione della localizzazione di una cabina di trasformazione, verosimilmente nei pressi del parcheggio ad ovest dell’Albergo Vallesinella, in previsione di una futura elettrificazione dell’area e per l’eventuale alimentazione dei rifugi in quota.

Inoltre, nel medesimo provvedimento è stato precisato che, a seguito della realizzazione dell’opera, il P.N.A.B. avrebbe dovuto effettuare a propria cura e spese lo sfalcio dell’area ripristinata a verde (attuale parcheggio) per tutto il periodo incluso nella concessione di utilizzo dell’area (attualmente fino al 30 settembre 2020).

A seguito del provvedimento autorizzativo sopra citato, l’Ufficio Tecnico del P.N.A.B. ha elaborato il progetto esecutivo di detta opera, trasmesso in copia alla Comunità delle Regole con nota del 3 marzo 2017 (prot. 569/2017) e composto dagli elaborati di seguito indicati:

- TAV. n. 1 relazione tecnica;
- TAV. n. 2 estratti cartografici estratti catastali e tavolari, documentazione fotografica;
- TAV. n. 3 planimetria, stato attuale;
- TAV. n. 4a sezioni trasversali e profilo longitudinale, stato attuale;

- TAV. n. 4b sezioni trasversali e profilo longitudinale, stato attuale;
- TAV. n. 5 planimetria, stato di progetto;
- TAV. n. 6a sezioni trasversali e profilo longitudinale, stato di progetto;
- TAV. n. 6b sezioni trasversali e profilo longitudinale, stato di progetto;
- TAV. n. 7 planimetria, stato di raffronto;
- TAV. n. 8a sezioni trasversali e profilo longitudinale, stato di raffronto;
- TAV. n. 8b sezioni trasversali e profilo longitudinale, stato di raffronto;
- TAV. n. 9 sezione tipo;
- TAV. n. 10 strutture di Servizio al Parco, piante – prospetti – sezione, stato di progetto.

La soluzione progettuale elaborata dal P.N.A.B. prevede, sostanzialmente, la realizzazione di due aree di parcheggio in area a bosco, a valle della strada ivi presente, la prima con circa ottanta posti macchina e la seconda con altri cinquanta, distanti l'una dall'altra circa 80 m e collegate da un percorso pedonale. Inoltre, è previsto l'ampliamento dell'attuale parcheggio ad ovest dell'Albergo Vallesinella, in modo da disporre di ulteriori tredici posti macchina, destinati al personale e ai fruitori della struttura.

Infine, sono previsti il ripristino a verde dell'attuale parcheggio e lo spostamento a nord – est dell'edificio di Malga Vallesinella dell'area di parcheggio riservata ai regolieri.

Invece, dall'esame degli elaborati progettuali emerge il mancato adempimento alle prescrizioni sopra riportate alle lett. c) ed e).

Specificamente, mentre sul tratto di strada compreso tra l'Albergo Vallesinella e l'edificio di Malga Vallesinella è stata prevista una "pavimentazione in rodane di pietra locale con fasce erbose laterali e centrale", per il tratto successivo è stata prevista una "pavimentazione in rodane di stabilizzato con fasce erbose laterali e centrale". Pertanto, è stato previsto un adempimento solo parziale della prescrizione indicata sub c) nelle premesse della deliberazione n. 207/2016 e sopra riportata. Invero, al fine del mantenimento di una buona transitabilità del tratto di strada in questione, soprattutto per i mezzi pesanti utilizzati per il trasporto a valle del legname tagliato, si ritiene indispensabile prevedere la "pavimentazione in rodane di pietra locale" sino a dopo il tornante della strada forestale in parola.

Inoltre, negli elaborati progettuali non è stata per nulla individuata la localizzazione di una cabina di trasformazione, verosimilmente nei pressi dell'Albergo Vallesinella, in previsione di una futura elettrificazione dell'area e per l'eventuale alimentazione dei rifugi in quota, come espressamente indicato sub e) nelle premesse della deliberazione n. 207/2016.

Condividendo comunque la necessità di realizzare le nuove aree di parcheggio come previste nel progetto in parola, si ritiene opportuno autorizzare il P.N.A.B. a realizzare l'opera subordinando l'efficacia di tale autorizzazione all'adempimento delle due prescrizioni di cui sopra, concernenti la pavimentazione e la cabina di trasformazione.

Pertanto, il Presidente della Comunità delle Regole esprime la propria contrarietà all'opera per le motivazioni di seguito riportate:

- dal punto di vista paesaggistico non condivide la scelta di realizzare un parcheggio in area bosco e nei pressi della Cascata di Mezzo di Vallesinella;
- l'opera, così come progettata, danneggerà la biodiversità e, soprattutto, i microorganismi presenti sul terreno;
- il necessario taglio di alcune piante nel corso dei lavori, il fatto che le aree previste a parcheggio ricadano in una zona ventilata e l'indebolimento delle radici delle piante residue dovuto al transito dei veicoli comporteranno che, in pochi anni, i due parcheggi si troveranno in un'area aperta, con poche piante sofferenti, e non più in un bosco;
- per perseguire il rispetto e la conservazione del territorio, tra i fini della Comunità delle Regole, sarebbe meglio mantenere il parcheggio attuale migliorandolo dal punto di vista paesaggistico.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata e preso atto delle motivazioni contrarie all'adozione del presente provvedimento espresse dal Presidente e riportate in premessa;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;

- vista la L.P. 12/1960 “Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez”;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il Regolamento di Contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 16/2016 del 23 dicembre 2016 “Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017” nonché la successiva variazione delle previsioni di bilancio;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire al P.N.A.B. di procedere celermente con la realizzazione dell’opera;
- acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e verificato che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e, pertanto, non è necessaria l’espressione del parere del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi dell’art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

con voti favorevoli n. 4, contrari n. 1 (Castellani Zeffirino), astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il Parco Naturale Adamello Brenta a realizzare i lavori di “Recupero dell’area pascolo e riqualificazione delle aree parcheggio in località Vallesinella” sulle p.f. 34/1, 34/2, 35/1 e 35/2 C.C. Ragoli II, di proprietà della Comunità delle Regole, come previsti nel progetto elaborato dall’Ufficio Tecnico del P.N.A.B., citato in premessa (prot. 569/2017), subordinando l’efficacia di detta autorizzazione al corretto adempimento delle seguenti prescrizioni:
 - realizzazione sull’intero tratto di strada compreso tra l’Albergo Vallesinella ed il primo tornante della strada forestale di “pavimentazione in rodane di pietra locale con fasce erbose laterali e centrali”, al fine di agevolare il transito dei mezzi pesanti utilizzati per il trasporto del legname;
 - individuazione, sul Tav. 5 – Planimetria stato di progetto, della localizzazione di una cabina di trasformazione, verosimilmente nei pressi dell’Albergo Vallesinella, in previsione di una futura elettrificazione dell’area e per l’eventuale alimentazione dei rifugi in quota;
2. di specificare che l’efficacia del presente provvedimento verrà meno qualora le due prescrizioni di cui sopra non fossero adempiute correttamente, con le connesse conseguenze civilistiche ed amministrative;
3. di evidenziare che:
 - il P.N.A.B. dovrà acquisire, a propria cura e spese, tutti gli atti autorizzativi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’opera;
 - alcuna spesa connessa alla realizzazione dell’opera sopra autorizzata potrà essere posta a carico della Comunità delle Regole, la quale rimane proprietaria esclusiva delle aree oggetto di intervento;
 - a seguito della realizzazione dell’opera sopra autorizzata, il P.N.A.B. dovrà effettuare, a propria cura e spese, lo sfalcio dell’area ripristinata a verde (attuale parcheggio) per tutto il periodo incluso nella concessione di utilizzo dell’area citata in premessa (attualmente fino al 30 settembre 2020);
4. di richiedere al P.N.A.B. la sottoscrizione di una copia del presente provvedimento, a titolo di accettazione delle condizioni sopra riportate, nessuna esclusa;
5. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;

6. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire al P.N.A.B. di procedere celermente con la realizzazione dell'opera;
7. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Zeffirino Castellani

IL MEMBRO ANZIANO
Bruno Simoni

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
 - sul portale telematico www.albotelematico.tn.it
- dal giorno **21/03/2017** per rimanervi fino al giorno **31/03/2017**.


IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani



CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è **stata** dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **01/04/2017**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani